

Settore/Compil.: TO

Allegati: n. 6

Roma, 30 Gennaio 2018

**AERO CLUB FEDERATI
ENTI AGGREGATI
PILOTI VDS**

Pubblicato sul sito www.aeci.it

Trasmesso via mail

OGGETTO: ATTESTATI DI VOLO - TRASMISSIONE VIA E-MAIL

1. Si informa che sono stati elaborati e pubblicati, sul sito www.aeci.it alla sez. "convalida attestati di volo", nuovi moduli per il rinnovo della certificazione medica sull'attestato di volo e della qualifica di avanzato che, ad ogni modo, si allegano anche alla presente (n. 6 allegati: A1-rinnovo visita medica e avanzato, A2-ripresa volo vds-vm, A3-ripresa volo vds-vl, A4-check interruzione oltre 5 anni, A5-rinnovo biennale avanzato, A6-autenticazione documenti).

2. A tal riguardo si specifica che, con l'introduzione di detti moduli, gli attestati di volo aggiornati, firmati digitalmente secondo la normativa vigente dall'autorità preposta, saranno trasmessi al titolare tramite e-mail all'indirizzo indicato, a meno che non venga espressamente richiesto l'invio tramite il servizio postale (posta prioritaria).

Come pure saranno trasmessi per e-mail in occasione di aggiornamenti vari (nuove qualifiche, IPPI Card ecc.) e/o inserimento corsi.

3. Il documento firmato digitalmente, in formato *P7M*, potrà essere visionato e stampato utilizzando uno dei numerosi software gratuiti reperibili in rete che permettono la visualizzazione e la stampa dei documenti con firma digitale.

A titolo di cortesia e collaborazione, comunque, si segnala di seguito uno dei numerosi siti dai quali è possibile scaricare un programma idoneo:

FIRMACERTA per dispositivi con s.o. Windows;

FIRMACERTA per dispositivi con s.o. Os X (Mac).

4. Il documento stampato con firma digitale ha validità legale.
Esso dovrà essere firmato dal titolare e, qualora richiesto, esibito insieme ad un valido documento di riconoscimento.

5. Si ritiene opportuno, infine, ricordare che l'art. 11 comma 8 del "DPR 9 luglio 2010, n. 133 prevede che "...: Entro la data di scadenza, l'interessato trasmette all'Aero Club d'Italia una nuova certificazione d'idoneità psico-fisica. L'Aero Club d'Italia, previa verifica della conformità della certificazione ai requisiti di cui all'articolo 13, trascrive l'avvenuta registrazione sull'attestato. ..."

Da quanto sopra emerge, in maniera chiara, che per i Piloti VDS non è una facoltà bensì un "*preciso obbligo*" inviare la certificazione medica all'Aero Club d'Italia per essere trascritta, previa verifica, sull'attestato di volo.

Tale obbligo, inoltre, è stato confermato anche dal Consiglio di Stato.

Infatti, il massimo organo della giustizia amministrativa, con la sentenza n. 04642-2017 sul ricorso n. 9114-2016, ha definitivamente e inequivocabilmente legittimato l'art. *11-Convalida dell'attestato* del Regolamento Tecnico-Operativo-Didattico AeCI per il Volo da Diporto o Sportivo con apparecchi privi di Motore (VDS - VL), approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2015, che dettaglia le modalità di convalida dell'attestato di volo.

Si ribadisce, pertanto, che l'attestato VDS privo della registrazione del certificato medico con la data in corso di validità non costituisce un titolo valido per svolgere attività di volo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gen. Giulio CACCIATORE)

